

Difficile elaborare un criterio base per la liquidazione dell'indennizzo

di Paolo Vinci

Non è corretto pensare alla responsabilità medica come a un sistema monolitico fondato su di un unico modello di responsabilità.

Nell'esercizio della sua attività, il medico può incorrere in varie specie di responsabilità, penale, civile e disciplinare, diretta conseguenza dell'inosservanza degli obblighi e/o violazioni dei divieti imposti da leggi e regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione, della trasgressione dei doveri d'ufficio o di servizio inerenti al rapporto di impiego subordinato da enti pubblici e/o privati, dell'indebitamento delle obbligazioni nascenti dal contratto di prestazioni d'opera nei confronti del paziente privato e dell'errata applicazione delle regole diagnostico-terapeutiche da cui derivi un danno (lesione personale o morte).

La responsabilità penale - In particolare, la responsabilità penale del medico insorge quando la violazione dei doveri professionali integra gli estremi di un reato previsto dal codice penale o sia punita dalle disposizioni contenute nel Tuls o in altre leggi quali le norme in materia di sostanze stupefacenti, di vivisezione o di interruzione volontaria di gravidanza. Siffatta forma di responsabilità può essere di natura colposa (nella grande maggioranza dei casi) o dolosa, commissiva e/od omissiva, può configurare reati comuni (lesione personale od omicidio), oppure costituisce reati esclusivi e propri della professione, come la falsità ideologica o l'omissione di referto. Nello specifico, la responsabilità dolosa è costituita da trasgressioni volontarie e coscienti,

L'esercizio della medicina, a differenza di molte altre professioni, mette a nudo varie incertezze scientifiche e dubbi diagnostici che, in uno con l'insorgenza di rischi imprevedibili, finiscono con l'aggravare il coefficiente di difficoltà tecnica

collegate a stretto filo con l'esercizio della professione sanitaria.

La natura dolosa - La recente sentenza del tribunale penale di Pistoia, pubblicata pag. 22, offre un interessante spunto di riflessione per affrontare il delicato tema dell'accertamento della responsabilità penale del medico, con particolare attenzione alle ipotesi di reati di natura dolosa. In tale pronuncia i giudici toscani hanno ritenuto un medico colpevole del reato di lesioni volontarie aggravate per avere prescritto, per la cura della obesità di una bambina di dodici anni, un farmaco che costituisce terapia sperimentale e in dosaggi superiori a quelli consentiti, in difetto di adeguata informazione ed espresso consenso del paziente e/o esercente la potestà genitoriale.

Tale somministrazione ha cagionato alla minore lesioni personali dalle quali derivava una malattia del corpo consistita in sonnolenza, incubi, emicrania, depressione, eccitabilità e disturbi oculari. È pacifico come, a differenza delle fattispecie colpose, in rapporto a ipotesi di reati commissivi dolosi risulta più facile

riconoscere l'efficacia causale dell'azione umana rispetto all'evento oggetto del reato in quanto la condotta si esteriorizza e non necessita di approfondita analisi psicologica. Si configura il dolo nella responsabilità colposa soltanto relativamente ai casi di colpa grave, quella derivante da errore inescusabile, dall'ignoranza dei principi elementari attinenti all'esercizio di una determinata attività professionale o propri di una data specializzazione.

L'esercizio della medicina, a differenza di molte altre professioni, mette a nudo varie incertezze scientifiche, dubbi diagnostici nonché assenza di efficaci terapie in uno alla frequente insorgenza di rischi e complicanze difficilmente prevedibili, che finiscono con l'aggravare il coefficiente di difficoltà tecnica. Per tali ragioni, benché in tema di responsabilità penale non si faccia distinzione in ordine al grado di colpa, è stato espressamente utilizzato, anche in tale contesto, il principio fissato nell'articolo 2236 Cc, secondo il quale se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave. Il richiamo all'articolo 2236 Cc è stato utilizzato per legittimare un orientamento abbastanza indulgente nei confronti della classe sanitaria, omettendo di considerare che la limitazione della responsabilità alle sole ipotesi di sola colpa grave andava riferito esclusivamente all'imperizia e non alla imprudenza e negligenza. Con riferimento all'elemento del dolo, l'articolo 43, comma I, Cp stabilisce che «il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'even-